



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

163^a seduta: giovedì 4 dicembre 2014

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
FORNARO (PD)	4
* RUSSO (PD)	6
ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Avverto che la trattazione dell'interrogazione 3-01465, presentata dal senatore Del Barba e da altri senatori, in accordo tra interroganti e Governo, è rinviata.

Passiamo quindi all'interrogazione 3-01460 presentata dal senatore Mauro Maria Marino e da altri senatori.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione a risposta orale n. 3-01460 il senatore Marino ed altri pongono quesiti in ordine ai fondi generati dall'addizionale all'imposta di bollo istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1994, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Al riguardo, si fa presente che tale addizionale è venuta meno a seguito dell'abrogazione del predetto comma 5, operata dalla lettera a) del comma 24 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Pertanto, premesso che i fondi sono stati utilizzati dalle amministrazioni interessate agli interventi previsti dal medesimo provvedimento, successivamente alla soppressione della citata addizionale, non si ritiene che possano sussistere introiti da destinare alle predette finalità.

Sulla questione Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha comunicato che tra le misure previste dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge era prevista la concessione di mutui ventennali in favore di Regioni ed enti locali da parte di CDP, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. I mutui concessi continuano ad essere regolarmente pagati, anche successivamente all'abrogazione della suddetta addizionale, che, peraltro, costituiva una parziale copertura delle diverse misure attivate per l'alluvione del novembre 1994.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Sottosegretario, ma non posso dichiararmi soddisfatto della risposta.

Innanzitutto mi sarei aspettato una verifica dei fondi. Affermare che i fondi che nascono dalla tassa di scopo sono stati utilizzati dagli enti locali mi risulta non essere vero. Non vi è congruità tra le entrate previste ed effettivamente incassate, determinate dalla tassa di scopo, rispetto all'erogato.

Eravamo consci del fatto che ci fosse stata tale eliminazione, anche se non si capisce perché nel capitolo ci sono ancora risorse residue che in Piemonte non sono arrivate.

Questa è la fine di un percorso piuttosto lungo che si era sviluppato attraverso altre interrogazioni parlamentari presentate alla Camera e riproposte al Senato. Dal momento che, oltre a tutto, ora la Regione Piemonte si trova anche in una situazione di notevole difficoltà finanziaria, sarebbe stato utile avere un raffronto tra quello che era stato generato dalla tassa di scopo e quanto era stato impiegato sul territorio piemontese e capire, nell'ambito di questo *gap* (che a me risulta essere estremamente significativo) dove erano state destinate quelle risorse, che avrebbero dovuto essere vincolate proprio perché nate come tassa di scopo.

FORNARO (PD). Mi associo al presidente Marino.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01476, presentata dal senatore Russo e da altri senatori.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il documento in esame i senatori interroganti fanno presente che, a seguito di un'ispezione tributaria effettuata da parte della Guardia di finanza, è stata recentemente irrogata una sanzione di quasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione Italia Marittima proprio sulla base di presunte irregolarità in sede di applicazione della disciplina agevolata della cosiddetta *tonnage tax*.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che l'istituto della *tonnage tax* debba continuare ad essere uno dei tratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana e se le contestazioni a carico della società Italia Marittima siano coerenti con la lettera e le finalità della legge italiana istitutiva di tale regime fiscale agevolato.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha introdotto la disciplina agevolativa della *tonnage tax*, di cui agli articoli 155 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), si fa presente che lo scopo perseguito con tale regime fiscale è quello di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee, conferendo maggiore certezza del livello impositivo, semplificando gli adempimenti fiscali e producendo effetti positivi sull'occupazione e sugli obiettivi di tutela ambientale. In continuità con tale imposta-

zione, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate, si sta procedendo a definire la proroga di detto regime presso le competenti istituzioni comunitarie, al fine di ottenere la relativa autorizzazione per i prossimi anni.

Con riferimento all'ispezione tributaria indicata dai senatori interroganti, si rappresenta che in data 16 gennaio 2014 il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Trieste ha avviato una verifica fiscale nei confronti della Italia Marittima S.p.A., appartenente al gruppo taiwanese Evergreen, operante nel settore del trasporto marittimo internazionale mediante l'attività prevalente di noleggio di *container* per i traffici commerciali. Le attività di controllo si sono concluse, con riferimento all'annualità d'imposta 2009, lo scorso 22 ottobre mediante notificazione di processo verbale di constatazione di talune violazioni, mentre per le altre annualità oggetto di controllo (2010-2013) l'attività è ancora in corso.

Il controllo in ordine alla corretta applicazione della cosiddetta *tonnage tax*, prevista dagli articoli 155 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si è concluso senza la constatazione di alcuna irregolarità.

I rilievi formulati hanno riguardato, invece, la mancata applicazione delle ritenute, a titolo di imposta, previste dall'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per complessivi 9.976.588,80 euro sui canoni corrisposti dalla società verificata ad imprese residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (nello specifico, Isola di Man e Panama), per il noleggio di *container* e imbarcazioni a scafo nudo, cioè natanti noleggiati nelle condizioni in cui si trovano e senza equipaggio.

La citata disposizione prevede, infatti, l'obbligo di operare una ritenuta a titolo d'imposta in misura del 30 per cento sui canoni corrisposti a soggetti non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato.

Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione, approvato con regio decreto 3 marzo 1942, n. 327, anche le navi e gli aeromobili battenti bandiera italiana che si trovano in acque internazionali si considerano territorio dello Stato, il noleggio dei *container* è stato considerato prestazione di servizio effettuata nel territorio dello Stato, anche quando le navi sulle quali erano collocati navigavano in acque internazionali; quello delle imbarcazioni, seppure in navigazione in acque internazionali, costituisce concessione in uso di attrezzature rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in quanto lo scafo stesso è considerato territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del richiamato codice della navigazione.

La complessiva ricostruzione giuridico-normativa sottesa al rilievo formulato in sede di processo verbale di constatazione notificato al contribuente è stata oggetto di preventiva condivisione con la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Infine, deve segnalarsi che in sede di esame del disegno di legge di stabilità presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento di natura interpretativa riguardante le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute con riferimento ai compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato di cui al citato articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, il comma 74 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità (ora Atto Senato 1698) prevede testualmente che «L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione», ai sensi del quale, come anzidetto, «Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano». Evidentemente questa norma interpretativa porta a una determinata soluzione.

RUSSO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta fornita.

Come egli ha ben sottolineato, si tratta di una vicenda legata a un'interpretazione della norma che, nell'ovvio pieno rispetto della legalità, andrebbe a nostro parere letta a favore delle compagnie – e non mi riferisco solo a quella citata nell'interrogazione – che operano in quel regime, soprattutto sul tema dello scafo nudo. Con i colleghi della Camera ci stiamo adoperando affinché, durante la sessione di bilancio, possa essere fatto qualche passo avanti verso questo chiarimento. Per ora ci dichiariamo soddisfatti della risposta e disponibili a collaborare con il Governo al fine di sciogliere questo nodo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MARINO Mauro Maria, LEPRI, BIANCO, BORIOLI, CHITI, ESPOSITO Stefano, FAVERO, FERRARA Elena, FISSORE, FORNARO, MANASSERO, ZANONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le disastrose alluvioni che nei giorni scorsi hanno colpito nuovamente la città di Genova e i territori del basso Piemonte, in particolare la provincia di Alessandria, rendono ancora una volta di scottante attualità il problema ambientale, con particolare riguardo al dissesto idrogeologico e alla necessità di proseguire con maggiore forza l'opera di messa in sicurezza dei nostri territori;

le risorse necessarie, sebbene mai sufficienti, sono state nell'arco degli anni e delle precedenti Legislature accuratamente previste e poi man mano disattese, destinandole ad altre problematiche di volta in volta ritenute prioritarie, magari solo per ragioni elettorali e di emozione del momento;

in particolare, dopo i catastrofici eventi alluvionali che nel novembre 1994 misero in ginocchio una parte importante d'Italia (in specie il Piemonte, non dimenticando Valle d'Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna) venne avviata per la prima volta una seria politica di intervento e prevenzione;

in quell'occasione il Governo reagì con prontezza. Vennero infatti subito emanati i seguenti provvedimenti: per l'emergenza, il decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, ove venivano stanziati 3.820 miliardi di lire; per la ricostruzione, il decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, ove venivano stanziati 11.000 miliardi di lire;

per far fronte alla necessità di un così alto fabbisogno finanziario (ben 14.820 miliardi di lire) venne previsto all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994 un'addizionale del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo applicata dalle banche in accordo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

l'addizionale del 50 per cento venne applicata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e nell'arco di circa 16 anni il Ministero dell'economia e delle finanze ha incassato parecchi miliardi di euro, solo una minima parte dei quali sono stati destinati allo «scopo al quale la tassa era destinata»;

tale «tassa di scopo», pur venendo impropriamente soppressa alla fine dell'anno 2011 a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 («salva Italia»), ha continuato a ingenerare risorse per circa un miliardo

di euro (di cui 76.480.495 euro ancora per il 2015) e le stesse non sono mai state destinate agli scopi previsti;

da tempo quindi i miliardi di euro generati da questa imposta, prevista per la ricostruzione del Piemonte e delle altre regioni colpite dall'alluvione, non vengono più beneficiati dal Piemonte stesso e questo nonostante l'espressa volontà della Presidenza del Consiglio dei ministri che con gli atti n. 149 del 28 luglio 2000 e n. 31 del 7 febbraio 2001 riconfermò, anche a distanza di 7 anni dall'evento calamitoso originario, l'assegnazione al Piemonte dell'80 per cento delle risorse, al fine di proseguire l'opera di messa in sicurezza delle imprese site in aree a rischio di esondazione avviata con il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, per la rilocalizzazione delle imprese;

le risorse non risultano pertanto utilizzate per scopi non previsti dalla legge di origine, e ciò ha contribuito ad interrompere opere e interventi che a distanza di anni causano le tragedie alle quali anche di recente si è assistito;

grazie al fondo è stata, in particolare, in Piemonte avviata negli anni a seguire un'importante opera che ha visto mettere in sicurezza, grazie alla legge n. 228 del 1997, oltre un migliaio di imprese;

considerata la crisi in atto, la deindustrializzazione che da anni colpisce il Piemonte, che si mostra una delle regioni d'Italia che più soffrono di questa situazione di recesso con un aumento preoccupante dei disoccupati e della povertà della classe media,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata destinazione dei fondi annualmente generati dall'imposta di bollo, sia nelle annualità precedenti la sua soppressione sia in particolare negli anni successivi (2012, 2013 e 2014), considerando che si è generato poco meno di un miliardo di euro e ancora per il prossimo anno 2015 ne sono previsti 76,5 milioni circa;

se, a fronte di questa drammatica realtà, non sia corretto che l'accisa recuperata dall'addizionale del 50 per cento sui bolli delle banche venga, come previsto dalla legge originale di attuazione, ridestinata al Piemonte e alle altre Regioni colpite per essere utilizzata con le finalità di ristoro dei danni subiti dai soggetti alluvionati, per proseguire l'opera di prevenzione del rischio di eventi calamitosi mediante la rilocalizzazione delle imprese al di fuori delle aree a rischio, nonché al fine di evitare eventi futuri mediante la messa in sicurezza dei territori, che consentirebbe un risanamento ambientale strutturale utile al contempo al rilancio dell'economia e a un forte incremento occupazionale.

(3-01460 già 4-02988)

RUSSO, FILIPPI, SONEGO, PEGORER, BATTISTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da oltre un decennio è stata introdotta nell'ordinamento italiano la «*tonnage tax*» dopo che da lungo tempo tale regime fiscale era presente in

altri Stati comunitari con i quali l'economia marittima italiana era in competizione;

il nuovo regime fiscale ha effettivamente permesso il rafforzamento della marineria italiana ed entrate per l'erario che diversamente non ci sarebbero state;

recentemente, a seguito di ispezione tributaria, è stato avviato il procedimento per una sanzione di quasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione «Italia marittima» proprio sulla base di presunte irregolarità nell'applicazione della tassa;

le contestazioni alla società oggetto di ispezione tributaria potrebbero costituire la vanificazione della *tonnage tax*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'istituto della *tonnage tax* debba continuare ad essere uno dei tratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana;

se ritenga che le contestazioni a carico della società Italia marittima siano coerenti con la lettera e le finalità del decreto legislativo n. 344 del 2003 che ha introdotto il regime della *tonnage tax* nella legislazione italiana.

(3-01476)

